

MyLife

Protezione Indice Bis



lloyd adriatico

assicurazioni e
finanza personale

Allianz Group

MyLife
Protezione Indice Bis

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE
A PREMIO UNICO CON PAGAMENTO CEDOLE FISSE E VARIABILI
COLLEGATE ALL'ANDAMENTO DEGLI INDICI
EUROSTOXX50 E NIKKEI225

(Tariffa 49u20)

sommario

pag.

Nota informativa

Terminologia	5
Premessa	5
Sezione A Informazioni relative al Lloyd Adriatico	5
Sezione B Avvertenze per il Contraente	6
Sezione C Informazioni relative al contratto	7
1. Prestazioni assicurate	7
2. Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dal Lloyd Adriatico	9
3. Esempificazioni dell'andamento delle prestazioni	10
4. Opzioni esercitabili alla scadenza del contratto	11
5. Costi	11
6. Durata del contratto	12
7. Modalità e durata del versamento dei premi	12
8. Riscatto (disinvestimento anticipato)	12
9. Modalità di revoca della proposta	13
10. Modalità di esercizio del diritto di recesso dal contratto	13
11. Documentazione da consegnare al Lloyd Adriatico per la liquidazione delle prestazioni	13
12. Regime fiscale (alla data di redazione della presente Nota)	14
13. Legge applicabile al contratto	14
14. Regole relative all'esame dei reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari in merito al contratto ed organo competente ad esaminarli	15
15. Lingua in cui è redatto il contratto	15
Sezione D Informazioni in corso di contratto	15

Condizioni di assicurazione

Art. 1 Capitale assicurato	16
Art. 2 Beneficiari	17
Art. 3 Premio unico	17
Art. 4 Riscatto	18
Art. 5 Opzioni a scadenza	18
Art. 6 Conclusione del contratto - Decorrenza e scadenza	18
Art. 7 Revoca della proposta e recesso dal contratto	18
Art. 8 Cessione	19
Art. 9 Pagamenti del Lloyd Adriatico	19
Art. 10 Rinvio alle norme di legge	20
Art. 11 Tasse e imposte	20
Art. 12 Foro competente	20
Art. 13 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	20
Art. 14 Attività a copertura delle riserve tecniche	20
Art. 15 Cessazione o sospensione della rilevazione degli indici	21

nota informativa

terminologia

Contraente: il soggetto che stipula il contratto con il Lloyd Adriatico e che versa i premi; titolare a tutti gli effetti del contratto.

Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

Beneficiario: il soggetto al quale spetta la somma assicurata.

Decorrenza: il 20 dicembre 2004.

Scadenza contrattuale: il 04 agosto 2010.

Premio o versamento: l'importo dovuto dal Contraente al Lloyd Adriatico.

Premio netto versato: il premio versato dal Contraente al netto dei diritti di emissione del contratto.

Paniere di riferimento: indice azionario europeo DJ Eurostoxx50 e giapponese Nikkei225.

Età computabile: età in anni interi determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed arrotondando ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.

premessa

La presente Nota informativa ha lo scopo di presentare le caratteristiche principali del contratto in oggetto, in modo da agevolare il Cliente (di seguito chiamato Contraente) nella lettura e nella comprensione delle Condizioni di assicurazione che lo regolano.

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di contratto di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente Nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

sezione A

informazioni relative al Lloyd Adriatico

Il contratto è stipulato con il Lloyd Adriatico S.p.A., la cui forma giuridica è quella di società per azioni, che ha sede legale in Italia, in largo Ugo Inneri n. 1, 34123 Trieste e capitale sociale di 60.000.000 di euro interamente versato. Il Numero Verde è **800 841061**.

Il Lloyd Adriatico è impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 maggio 1946 (G.U. 5/7/46 n. 148) e successive integrazioni.

Il Lloyd Adriatico comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata del contratto, con riferimento alla sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

sezione B

avvertenze per il Contraente

L'assicurazione index-linked qui descritta è un contratto di assicurazione sulla vita di durata prestabilita che, a fronte del versamento di un unico premio, prevede la corresponsione di somme collegate all'andamento del valore di mercato di uno o più parametri di riferimento costituiti da indici o da strumenti finanziari. Le assicurazioni index-linked comportano rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento dei parametri sopra indicati. Si rinvia alla sezione C, punto 1, della presente Nota informativa per una descrizione più dettagliata del prodotto.

Con la stipulazione della presente assicurazione il Contraente si assume i rischi propri sia di un investimento azionario che obbligazionario ed in particolare:

- ▶ il rischio, tipico dei titoli azionari, collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (*rischio specifico*) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (*rischio generico e sistematico*);
- ▶ il rischio, tipico dei titoli obbligazionari, connesso all'eventualità che l'emittente, ad esempio per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (*rischio di controparte*);
- ▶ il rischio, tipico dei titoli obbligazionari, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (*rischio di interesse*);
- ▶ il rischio di liquidità, connesso alla attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi in moneta senza perdita di valore.

Il contratto non prevede alcun rischio di cambio per il Contraente.

Il pagamento delle prestazioni previste dal contratto è dipendente dalla solvibilità delle Società emittenti gli strumenti finanziari indicati alla sezione C, punto 2 e non è garantito dal Lloyd Adriatico. È pertanto possibile che, in presenza di un eventuale peggioramento della solvibilità delle Società emittenti i titoli posti a copertura, la prestazione prevista a scadenza risulti inferiore al premio netto versato o le cedole risultino corrisposte in misura inferiore a quanto dovuto (rischio di controparte). Inoltre la prestazione prevista in caso di premorienza, essendo direttamente collegata al valore corrente della polizza index linked, può risultare inferiore al premio netto versato. Si rinvia alla sezione C, punto 1, della presente Nota informativa per una descrizione dettagliata delle prestazioni assicurative.

In caso di interruzione anticipata del contratto, essendo il valore di riscatto direttamente collegato al valore corrente della polizza index linked ed essendo prevista una penale dell'1,5%, il Contraente si assume interamente il rischio finanziario dell'operazione poiché la somma liquidata potrebbe risultare inferiore al premio netto versato. Si rinvia alla sezione C, punto 8, della presente Nota informativa per una descrizione più dettagliata dell'operazione di riscatto.

Leggere attentamente tutta la Nota informativa prima della sottoscrizione del contratto.

sezione C

informazioni relative al contratto

Il presente contratto, a fronte del pagamento del premio unico, prevede la corresponsione delle prestazioni sotto indicate.

1.

Prestazioni assicurate

1.1 Prestazione in caso di sopravvivenza dell'Assicurato

1.1.1 Prestazione e modalità di calcolo

Alle date del 4 agosto 2006 e 4 agosto 2007 è prevista la corresponsione al Contraente di una cedola fissa pari rispettivamente al 5,2% e al 3,5% del versamento netto effettuato.

Alle date del 4 agosto 2008, 4 agosto 2009 e 4 agosto 2010, è prevista la corresponsione al Contraente di una cedola variabile (non negativa) legata all'andamento degli indici azionari DJ Eurostoxx50 e Nikkei225 in base al seguente meccanismo:

$$\text{versamento netto} * \text{Max} \left\{ 0\% ; 10\% - \left| \left(\frac{\overline{\text{Eurostoxx } 50_{\text{year}}}}{\overline{\text{Eurostoxx } 50_{2005}}} - 1 \right) - \left(\frac{\overline{\text{Nikkei } 225_{\text{year}}}}{\overline{\text{Nikkei } 225_{2005}}} - 1 \right) \right| \right\}$$

dove *year* è l'anno di corresponsione della cedola variabile,

$\overline{\text{Eurostoxx } 50_{\text{year}}}$ è la media aritmetica delle rilevazioni dell'indice Eurostoxx50 effettuate rispettivamente nei giorni 18, 21 e 22 luglio del 2008, o nei giorni 20, 21 e 22 luglio del 2009 oppure nei giorni 20, 21 e 22 luglio del 2010;

$\overline{\text{Eurostoxx } 50_{2005}}$ è la rilevazione iniziale dell'indice Eurostoxx50 effettuata il 7 gennaio 2005;

$\overline{\text{Nikkei } 225_{\text{year}}}$ è la media aritmetica delle rilevazioni dell'indice Nikkei225 effettuate rispettivamente nei giorni 18, 21 e 22 luglio del 2008, o nei giorni 20, 21 e 22 luglio del 2009 oppure nei giorni 20, 21 e 22 luglio del 2010;

$\overline{\text{Nikkei } 225_{2005}}$ è la rilevazione iniziale dell'indice Nikkei225 effettuata il 7 gennaio 2005;

() è la performance di ciascun indice; | | è il valore assoluto della differenza tra le performances dei due indici; Max è il massimo valore tra 0% e 10%-| |.

Per una migliore comprensione del meccanismo di calcolo della cedola variabile, si rimanda agli esempi riportati nel successivo punto 3.1 della presente Nota informativa.

Le date di osservazione e di pagamento cedola sono le seguenti:

DATE DI OSSERVAZIONE	PAGAMENTO	CEDOLA MINIMA	IN PAGAMENTO DAL
-	cedola fissa	5,2%	04 agosto 2006
-	cedola fissa	3,5%	04 agosto 2007
18, 21 e 22 luglio 2008	cedola variabile	0%	04 agosto 2008
20, 21 e 22 luglio 2009	cedola variabile	0%	04 agosto 2009
20, 21 e 22 luglio 2010	cedola variabile	0%	04 agosto 2010

Alla data di scadenza contrattuale, il 4 agosto 2010, è previsto il rimborso al Beneficiario del 100% del versamento netto effettuato.


Il pagamento delle prestazioni è dipendente dalla solvibilità delle Società emittenti gli strumenti finanziari descritti al seguente punto 2 e non è garantito dalla Compagnia. Pertanto, in presenza di un eventuale peggioramento della solvibilità delle Società emittenti i titoli posti a copertura (Goldman Sachs, classificata con rating A+ da Standard & Poor's e Aa3 da Moody's e JP Morgan International Derivatives Ltd, garantita al 100% da JP Morgan Chase Bank, quest'ultima classificata con rating AA- da Standard & Poor's e Aa2 da Moody's) potrebbe esserci la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta a scadenza risulti inferiore al versamento netto effettuato o che non siano corrisposte le cedole previste.

1.1.2 Parametro di riferimento a cui è collegata la prestazione

L'entità della cedola variabile dipende dall'andamento degli indici azionari DJ Eurostoxx50 e Nikkei225. Il prezzo di tali indici è pubblicato quotidianamente sulle più accreditate testate nazionali e internazionali della stampa specializzata (ad esempio "Il Sole 24 Ore").

La rilevazione degli indici ai fini della determinazione delle relative performances viene effettuata nei seguenti giorni: 7 gennaio 2005, 18, 21 e 22 luglio 2008 e 20, 21 e 22 luglio 2009 e 2010. Se una delle date di rilevazione cade in un giorno in cui il prezzo di riferimento dell'indice non viene pubblicato, la rilevazione viene effettuata, secondo la convenzione Modified Following, il primo giorno in cui sia disponibile il prezzo di riferimento se tale giorno appartiene allo stesso mese, altrimenti la rilevazione viene effettuata l'ultimo giorno del mese della data prevista per la rilevazione. Il Contraente può richiedere al Lloyd Adriatico di ricevere una copia del regolamento degli strumenti finanziari derivati "Warrant SX5E & N225", emessi da JP Morgan International Derivatives Ltd e posti a copertura degli impegni tecnici assunti dalla Compagnia.

Di seguito riportiamo il grafico con l'andamento delle tre cedole variabili (calcolata per ogni mese tenendo conto della performance degli indici rispetto al terzo, quarto e quinto anno precedente).



L'andamento passato delle tre cedole variabili non costituisce presupposto o garanzia alcuna per valutazioni sulla futura evoluzione delle stesse.

1.2 Prestazione in caso di premorienza dell'Assicurato

1.2.1 Prestazione e modalità di calcolo

In caso di premorienza dell'Assicurato il Lloyd Adriatico si impegna a liquidare al Beneficiario un capitale che si determina moltiplicando il premio netto versato per il valore dei titoli descritti al seguente punto 2, rilevato l'ultimo giorno di quotazione del mese purché tale giorno sia successivo di almeno 5 giorni lavorativi alla data di pervenimento della documentazione di cui all'art. 9 b) delle Condizioni di assicurazione. Tale capitale, nel caso in cui sia inferiore al 100% del premio netto versato e la premorienza avvenga dopo un anno dalla data di decorrenza del contratto, sarà maggiorato dell'1% se, al verificarsi dell'evento, l'Assicurato ha meno di 75 anni (età computabile), dello 0,5% se ha età compresa tra 75 e 80 anni, dello 0,1% se ha più di 80 anni.

Qualora alla data prescelta la rilevazione non sia disponibile viene utilizzato il valore rilevato il primo giorno lavorativo successivo in cui il valore dei titoli sarà nuovamente disponibile. Qualora l'impedimento alla quotazione perduri, nonché per qualsiasi altro evento non espressamente previsto dalla presente Nota informativa, si fa riferimento a quanto contenuto nei regolamenti dei titoli descritti al seguente punto 2. I documenti possono essere richiesti al Lloyd Adriatico.

Essendo la prestazione dovuta in caso di premorienza direttamente collegata al valore corrente della polizza index linked, è possibile che **l'entità della stessa risulti inferiore al premio netto versato.**

1.2.2 - Parametro di riferimento a cui è collegata la prestazione

Essendo la prestazione collegata al valore corrente degli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dal Lloyd Adriatico, si rimanda alla lettura del seguente punto 2 per una più dettagliata descrizione degli stessi.

Il Lloyd Adriatico, al fine di corrispondere le prestazioni assicurate, investe le riserve tecniche nelle seguenti attività:

- ▶ al fine di consentire il pagamento delle due cedole fisse del 5,20%, e del 3,50% ed il rimborso a scadenza del versamento netto effettuato, nel titolo obbligazionario "Goldman Sachs 4ago2010 cedola 4,25%" (codice ISIN XS0173290148) emesso da Goldman Sachs, avente sede legale negli USA 85 Broad Street, New York, NY 10004, classificata con rating A+ da Standard & Poor's e Aa2 da Moody's. Per ogni 100 euro di versamento netto effettuato vengono acquistati 95,923 euro di nominale di titolo. Vengono dedicati a copertura delle riserve tecniche, fatto pari a 100 il nominale acquistato, il 27,55% della cedola in scadenza il 04.08.05, il 100% della cedola con scadenza 04.08.06, l'85,85% della cedola con scadenza 04.08.07, il 100% della cedola con scadenza 04.08.10 ed il 100% del mantello del titolo (parte del titolo che consente il rimborso a scadenza del suo valore nominale) che va in scadenza il 04.08.10. Il costo della copertura è pari a 89,53%. Il suddetto investimento prevede un tasso di rendimento effettivo lordo composto del 3,72% ed un tasso nominale annuo del 3,81%.
- ▶ al fine di consentire il pagamento delle tre cedole variabili per gli anni 2008, 2009 e 2010, negli strumenti finanziari derivati "Warrant SX5E & N225" (codici ISIN rispettivamente GB00B03L6C34, GB00B03L6906 e GB00B03L6781), emessi da JP Morgan International Derivatives Ltd (garantita al 100% da JP Morgan Chase Bank, quest'ultima avente sede legale negli USA, 270 Park Avenue, New York, NY 10017, classificata con rating AA- da Standard & Poor's e Aa2 da Moody's ed acquistati ad un prezzo totale di 3,47%.

2.

Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dal Lloyd Adriatico

Il rischio di investimento cui si espone il Contraente mediante l'assunzione di posizioni nel predetto strumento finanziario derivato non comporta alcuna possibilità di perdita in percentuale del versamento netto effettuato essendo la variabilità delle cedole variabili limitata al suo andamento positivo o nullo. L'andamento storico delle tre cedole variabili è riportato nel precedente punto 1.1.2 della presente Nota informativa.

La somma dei prezzi dei titoli sopracitati, rappresentativa del valore del contratto, è rilevata mensilmente l'ultimo giorno di quotazione del mese ed è pubblicata giornalmente sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore".

L'ammontare pagabile sottoscrivendo il contratto non è garantito dal Lloyd Adriatico, essendo legato alla solvibilità degli enti emittenti i titoli destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dal Lloyd Adriatico.

3.

**Esemplificazioni
dell'andamento
delle prestazioni**

Di seguito si riportano esempi, puramente indicativi, di calcolo del capitale corrisposto a scadenza. Gli importi liquidati si intendono al lordo delle imposte di legge.

Premio versato:	10.050 euro
Premio netto versato:	10.000 euro
Capitale corrisposto a scadenza	10.000 euro

3.1 Cedola variabile

Valori iniziali degli indici azionari rilevati il 7 gennaio 2005:

DJ Eurostoxx50	2788,64	e	Nikkei225	11082,49
----------------	----------------	---	-----------	-----------------

3ª cedola

Media aritmetica dei valori degli indici azionari rilevati il 18, 21 e 22 luglio 2008:

DJ Eurostoxx50	2.704,981 (-3%)	e	Nikkei225	11.581,2 (+4,50%)
----------------	-----------------	---	-----------	-------------------

DIFFERENZA: -3% - (+4,50%) = -7,50%

(7,50% in valore assoluto) **10% - 7,50% = 2,50%** Max (0%; 2,5%) = 2,5%

Cedola variabile = 10.000 euro x 2,50% = 250 euro

4ª cedola

Media aritmetica dei valori degli indici azionari rilevati il 20, 21 e 22 luglio 2009:

DJ Eurostoxx50	2.844,413 (+2%)	e	Nikkei225	11.636,61 (+5%)
----------------	-----------------	---	-----------	-----------------

DIFFERENZA: +2% - (+5%) = -3%

(3% in valore assoluto) **10% - 3% = 7%** Max (0%; 7%) = 7%

Cedola variabile = 10.000 euro x 7% = 700 euro

5ª cedola

Media aritmetica dei valori degli indici azionari rilevati il 20, 21 e 22 luglio 2010:

DJ Eurostoxx50	2.928,072 (+5%)	e	Nikkei225	9.974,241 (-10%)
----------------	-----------------	---	-----------	------------------

DIFFERENZA: +5% - (-10%) = +15%

(15% in valore assoluto) **10% - 15% = -5%** Max (0%; -5%) = 0%

Cedola variabile = 10.000 euro x 0% = 0 euro

3.2 Prestazione in caso di vita a scadenza

Considerando l'intera durata contrattuale, un'ipotesi esemplificativa di evoluzione della prestazione assicurativa può risultare quella sotto indicata:

a) *Ipotesi di rivalutazione della prestazione positiva*

ANNO	PREMIO NETTO	DIFFERENZA INDICI in val ass	%	CEDOLA IMPORTO	CAPITALE	IN PAGAMENTO DAL
0	10.000 euro					
1		-	5,2%	520 euro		04 agosto 2006
2		-	3,5%	350 euro		04 agosto 2007
3		1%	9%	900 euro		04 agosto 2008
4		20%	0%	0 euro		04 agosto 2009
5		4%	6%	600 euro	10.000 euro	04 agosto 2010

b) *Ipotesi di rivalutazione della prestazione nulla o negativa*

Fatta salva la solvibilità delle Società emittenti i titoli posti a copertura degli impegni tecnici assunti dal Lloyd Adriatico (rischio di controparte) che è a carico del Contraente, non esiste alcuna possibilità che la prestazione assicurativa risulti pari o inferiore al versamento netto effettuato in quanto a scadenza è prevista la restituzione dello stesso e sono previste 2 cedole fisse annuali del 5,2% e del 3,5%.

3.3 *Prestazione in caso di premorienza*

In caso di premorienza dell'Assicurato, il Lloyd Adriatico si impegna a liquidare al Beneficiario una prestazione che può risultare:

Prima esemplificazione

Nell'ipotesi che all'epoca del decesso, il valore della polizza index linked, come pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sia pari a 105, la prestazione corrisposta dal Lloyd Adriatico sarà pari a 105 euro per ogni 100 euro di premio netto versato.

Seconda esemplificazione

Nell'ipotesi che all'epoca del decesso, il valore della polizza index linked, come pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sia pari a 100, la prestazione corrisposta dal Lloyd Adriatico sarà pari a 100 euro per ogni 100 euro di premio netto versato.

Terza esemplificazione

Nell'ipotesi che all'epoca del decesso, il valore della polizza index linked, come pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sia pari a 95, la prestazione corrisposta dal Lloyd Adriatico sarà pari a 95 euro per ogni 100 euro di premio netto versato. Nel caso in cui sia decorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, la prestazione sopra indicata, qualora risulti essere inferiore al 100% del premio netto versato, sarà maggiorata dell'1% se, al verificarsi dell'evento, l'Assicurato ha meno di 75 anni (età computabile), dello 0,5% se ha età compresa tra 75 e 80 anni, dello 0,1% se ha più di 80 anni.

Gli esempi sopra riportati hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione delle prestazioni, non essendovi alcuna certezza che tali ipotesi di sviluppo si realizzeranno effettivamente nel futuro.

In caso di vita dell'Assicurato a scadenza e in alternativa alla liquidazione del capitale, il Contraente può scegliere di reinvestire il capitale in un altro prodotto assicurativo del ramo vita in vigore all'epoca.

I diritti di emissione del contratto sono pari a 50 euro. Date le particolarità del prodotto, non è previsto un caricamento esplicito sul premio versato dal Contraente al netto dei diritti. È presente un caricamento implicito del 7% derivante dalla

4.

Opzioni esercitabili alla scadenza del contratto

5.

Costi

differenza tra il premio netto versato e il costo d'acquisto dei titoli posti a copertura degli impegni tecnici assunti dal Lloyd Adriatico, come riportato nel punto 2 della presente Nota informativa. Ciò implica che solo una parte del premio netto pagato verrà investita per l'acquisto dei suddetti titoli cui sono collegate la prestazione in caso di morte e il valore di riscatto.

6.

Durata del contratto

La decorrenza del contratto è il 20 dicembre 2004 e la scadenza è il 04 agosto 2010, pertanto la sua durata risulta pari a 5 anni, 7mesi e 15 giorni.

7.

Modalità e durata del versamento dei premi

Il versamento minimo è pari a 2.500 euro e deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro la data di decorrenza della polizza.

In considerazione della disponibilità limitata del prodotto, in caso di esaurimento della disponibilità, verranno accettati i contratti in ordine cronologico di ricevimento. I mezzi di pagamento ammessi dal Lloyd Adriatico sono i seguenti:

- contante, limitatamente a versamenti sino a 3.098,74 euro (l'utilizzo di contanti per versamenti superiori non è ammesso);
- assegno bancario o circolare NON TRASFERIBILE;
- carta di credito e bancomat se accettati dall'Agenzia;
- bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente all'Agenzia;
- reinvestimento da pre-esistente contratto.

Il Lloyd Adriatico non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti.

8.

Riscatto
(disinvestimento anticipato)

Il Contraente può chiedere di riscattare il contratto già dopo un anno dalla data di decorrenza.

L'importo del riscatto è pari al 98,5% del premio netto versato moltiplicato per la quotazione delle attività poste a copertura delle riserve tecniche, pubblicata su "Il Sole 24 ore", rilevata l'ultimo giorno di quotazione del mese purché tale giorno sia successivo di almeno 5 giorni lavorativi alla data di pervenimento della documentazione di cui all'art. 9 a) delle Condizioni di assicurazione. Nel caso che alla data prescelta la rilevazione non sia disponibile viene utilizzato il primo giorno lavorativo successivo in cui il valore dei titoli sarà nuovamente disponibile.

La risoluzione anticipata del contratto può comportare la liquidazione di un valore di riscatto inferiore al premio netto versato. Il Contraente deve quindi valutare con particolare attenzione prima della sottoscrizione del contratto l'impegno che sta assumendo sia in termini di durata, in quanto il rimborso del 100% del premio netto versato è previsto esclusivamente alla data di scadenza contrattuale, che di entità del premio. **È quindi consigliabile mantenere in vigore il contratto fino alla sua naturale scadenza.**

Il pagamento del valore di riscatto è dipendente dalla solvibilità delle Società emittenti gli strumenti finanziari descritti al precedente punto 2 e **non è garantito dal Lloyd Adriatico.**

I pagamenti dovuti vengono effettuati dal Lloyd Adriatico entro 30 giorni dalla data di valorizzazione delle attività poste a copertura delle riserve tecniche sopra indicata.

Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).

Esemplificazioni del valore di riscatto

Prima esemplificazione

Nell'ipotesi che all'epoca del riscatto, il valore della polizza index linked, come pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sia pari a 105, il valore di riscatto sarà pari a 103,43 euro per ogni 100 euro di premio netto versato.

Seconda esemplificazione

Nell'ipotesi che all'epoca del riscatto, il valore della polizza index linked, come pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sia pari a 101,52, il valore di riscatto sarà pari a 100 euro per ogni 100 euro di premio netto versato.

Terza esemplificazione

Nell'ipotesi che all'epoca del riscatto, il valore della polizza index linked, come pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sia pari a 95, il valore di riscatto sarà pari a 93,58 euro per ogni 100 euro di premio netto versato.

Nella fase che precede la conclusione del contratto il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione; in tale caso il Contraente verrà rimborsato del premio eventualmente pagato al netto dei diritti di emissione. La revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della proposta inviata a: Lloyd Adriatico S.p.A, Ramo Vita, largo Ugo Imeri n. 1, 34123 Trieste.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla proposta con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Il Contraente ed il Lloyd Adriatico S.p.A. hanno diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il Contraente è informato che il contratto stesso è stato concluso. Tale informazione si considera recepita con la sottoscrizione della polizza o, nel caso venga sottoscritta una proposta, con il rilascio della polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso del Lloyd Adriatico, come indicato all'art. 6 delle Condizioni di assicurazione.

Il recesso del Contraente deve essere esercitato mediante lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto indirizzata a: Lloyd Adriatico S.p.A, Ramo Vita, largo Ugo Imeri n. 1, 34123 Trieste.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso il Lloyd Adriatico rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrispostole al netto dei diritti di emissione.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Si rinvia all'articolo 9 delle Condizioni di assicurazione per una descrizione dettagliata della documentazione che il Contraente o il Beneficiario della polizza sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte del Lloyd Adriatico. Tutte le somme dovute dal Lloyd Adriatico a qualsiasi titolo saranno liquidate tramite bonifico sul conto corrente bancario dell'avente diritto (in questo caso dovranno essere forniti i dati bancari necessari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestazione del conto, indirizzo dell'intestatario) oppure a mezzo assegno bancario o circolare tramite Agenzia.

9.

Modalità di revoca della proposta

10.

Modalità di esercizio del diritto di recesso dal contratto

11.

Documentazione da consegnare al Lloyd Adriatico per la liquidazione delle prestazioni

In caso di **riscatto o premorienza dell'Assicurato**, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, il Lloyd Adriatico mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dalla data di valorizzazione delle attività poste a copertura delle riserve tecniche indicata rispettivamente ai precedenti punti 8 e 1.2.1 della presente Nota informativa.

In caso di **vita dell'Assicurato a scadenza**, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, il Lloyd Adriatico mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

In caso di **liquidazione di cedole**, il Lloyd Adriatico provvederà a corrispondere la prestazione dovuta in base a quanto indicato al punto 1.1.1 della presente Nota informativa, dietro presentazione di un documento di riconoscimento da parte del Contraente, entro 30 giorni.

Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).

12.

Regime fiscale
(alla data di redazione
della presente Nota)

Detraibilità fiscale della quota di premio caso morte

Nella presente polizza index linked l'onere relativo alla copertura del rischio caso morte è posto a carico della Compagnia. Pertanto il Contraente/Contribuente non ha diritto alla detrazione fiscale ai fini IRPEF non esistendo una quota di premio destinata alla copertura di tale rischio.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF.

Le somme corrisposte in caso di vita dell'Assicurato o in caso di riscatto, se non percepite nell'esercizio di attività commerciale, sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 12,5% della differenza, se positiva, fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (base imponibile); nel determinare l'imposta viene applicato un coefficiente di rettifica (c.d. equalizzatore), definito annualmente dalla competente autorità.

Sulle somme percepite nell'esercizio di attività commerciale l'imposta sostitutiva non viene applicata in quanto tali importi entrano a far parte del reddito d'impresa. Il Contraente potrà comunque richiedere al consulente assicurativo tutti i chiarimenti in merito o avvalersi di idonea assistenza professionale.

13.

**Legge applicabile
al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

Non pignorabilità e non sequestrabilità delle somme assicurate

Le somme dovute al Contraente o al Beneficiario in virtù di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere assoggettate ad azioni esecutive (pignoramenti) né ad azioni cautelari (sequestri) (art. 1923 del codice civile).

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (art. 1923 del Codice Civile).

Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario, per effetto della designazione, acquista un diritto proprio ed autonomo sulle prestazioni assicurate (art. 1920 del codice civile). Le prestazioni sono dovute soltanto al Beneficiario designato. Né gli eredi dell'Assicurato, né quelli del Contraente (se diverso dall'Assicurato), se non designati quali Beneficiari, hanno alcun diritto sulle prestazioni assicurate, e tale capitale non rientra nell'asse ereditario.

Revoca del Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario; lo stesso può modificare le sue intenzioni originarie attraverso l'istituto della revoca del beneficio, regolamentato dall'art. 1921 del codice civile.

L'esercizio di questo diritto è implicito in ogni nuova designazione. La revoca del beneficio è un atto che può essere compiuto solo dal Contraente. Nel caso di decesso del Contraente, tale diritto non si trasmette ai suoi eredi. Il Contraente può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria.

Il Lloyd Adriatico intende assicurare ai propri clienti assistenza e servizi di elevata qualità.

Ricordiamo peraltro che, per segnalare eventuali problemi o altre necessità, è possibile rivolgersi al **Numero Verde 800 841061** o inviare un fax al numero **040 7781431**, attivo presso la Sede Centrale della nostra Società.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al **SERVIZIO RECLAMI** del **Lloyd Adriatico, Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 TRIESTE, telefax 040 3220526**, indirizzo e-mail reclami@lloydadriatico.it o mediante accesso al sito internet www.lloydadriatico.it ed utilizzo della funzione "**Contattaci/Reclami**".

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Il contratto è redatto in lingua italiana.

sezione D

informazioni in corso di contratto

Al fine di seguire l'andamento delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto, il valore della polizza index linked viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" all'interno della sezione dedicata ai Fondi Assicurativi e viene aggiornato mensilmente.

I prezzi degli indici azionari DJ Eurostoxx50 e Nikkei225 al cui andamento sono collegate le tre cedole variabili, sono pubblicati quotidianamente sulle più accreditate testate nazionali e internazionali della stampa specializzata (ad esempio "Il Sole 24 Ore").

Il Lloyd Adriatico, inoltre, mette a disposizione del Contraente, per ogni informazione che egli intende avere sul contratto, ivi compresi i valori di riscatto, il Numero Verde 800 841061.

Al Contraente verrà tempestivamente inviata comunicazione delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nella presente Nota informativa, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto.

14.

Regole relative all'esame dei reclami dei Contraenti, degli Assicurati o dei Beneficiari in merito al contratto ed organo competente ad esaminarli

15.

Lingua in cui è redatto il contratto

condizioni di assicurazione

articolo 1

Capitale assicurato

Il Lloyd Adriatico, a fronte del pagamento del premio unico, si impegna a corrispondere le seguenti prestazioni:

a) in caso di sopravvivenza dell'Assicurato

Alle date del 4 agosto 2006 e 4 agosto 2007 è prevista la corresponsione al Contraente di una cedola fissa pari rispettivamente al 5,2% e al 3,5% del versamento netto effettuato.

Alle date del 4 agosto 2008, 4 agosto 2009 e 4 agosto 2010, è prevista la corresponsione al Contraente di una cedola variabile (non negativa) legata all'andamento degli indici azionari DJ Eurostoxx50 e Nikkei225 in base al seguente meccanismo:

$$\text{versamento netto} * \text{Max} \left\{ 0\% ; 10\% - \left| \left(\frac{\overline{\text{Eurostoxx } 50_{\text{year}}}}{\overline{\text{Eurostoxx } 50_{2005}}} - 1 \right) - \left(\frac{\overline{\text{Nikkei } 225_{\text{year}}}}{\overline{\text{Nikkei } 225_{2005}}} - 1 \right) \right| \right\}$$

dove *year* è l'anno di corresponsione della cedola variabile,

$\overline{\text{Eurostoxx } 50_{\text{year}}}$ è la media aritmetica delle rilevazioni dell'indice Eurostoxx50 effettuate rispettivamente nei giorni 18, 21 e 22 luglio del 2008, o nei giorni 20, 21 e 22 luglio del 2009 oppure nei giorni 20, 21 e 22 luglio del 2010;

$\overline{\text{Eurostoxx } 50_{2005}}$ è la rilevazione iniziale dell'indice Eurostoxx50 effettuata il 7 gennaio 2005;

$\overline{\text{Nikkei } 225_{\text{year}}}$ è la media aritmetica delle rilevazioni dell'indice Nikkei225 effettuate rispettivamente nei giorni 18, 21 e 22 luglio del 2008, o nei giorni 20, 21 e 22 luglio del 2009 oppure nei giorni 20, 21 e 22 luglio del 2010;

$\overline{\text{Nikkei } 225_{2005}}$ è la rilevazione iniziale dell'indice Nikkei225 effettuata il 7 gennaio 2005;

() è la performance di ciascun indice; | | è il valore assoluto della differenza tra le performances dei due indici; Max è il massimo valore tra 0% e 10%-| |.

Le date di osservazione e di pagamento cedola sono le seguenti:

DATE DI OSSERVAZIONE	PAGAMENTO	CEDOLA MINIMA	IN PAGAMENTO DAL
-	cedola fissa	5,2%	04 agosto 2006
-	cedola fissa	3,5%	04 agosto 2007
18, 21 e 22 luglio 2008	cedola variabile	0%	04 agosto 2008
20, 21 e 22 luglio 2009	cedola variabile	0%	04 agosto 2009
20, 21 e 22 luglio 2010	cedola variabile	0%	04 agosto 2010

Alla data di scadenza contrattuale, il 4 agosto 2010, è previsto il rimborso al Beneficiario del 100% del versamento netto effettuato.

Il rischio di investimento in relazione al presente contratto, scomponibile nella partecipazione al risultato degli indici di riferimento e nella solvibilità delle Società emittenti le attività poste a copertura delle riserve tecniche, **è a totale carico del Contraente**. Si precisa inoltre che il contratto non prevede rischi di cambio per il Contraente.

b) in caso di premorienza dell'Assicurato (controassicurazione):

Il Lloyd Adriatico si impegna a liquidare al Beneficiario un capitale che si determina moltiplicando il premio versato al netto dei diritti di emissione per la quotazione delle attività a copertura delle riserve tecniche, pubblicata su "Il Sole 24 Ore", rilevata l'ultimo giorno di quotazione del mese purché tale giorno sia successivo di almeno 5 giorni lavorativi alla data di pervenimento della documentazione di cui all'art. 9 b) delle presenti Condizioni di assicurazione. Tale capitale, nel caso in cui sia inferiore al 100% del premio netto versato e la premorienza avvenga dopo un anno dalla data di decorrenza del contratto, sarà maggiorato dell'1% se, al verificarsi dell'evento, l'Assicurato ha meno di 75 anni (età computabile), dello 0,5% se ha età compresa tra 75 e 80 anni, dello 0,1% se ha più di 80 anni.

Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Il rischio di investimento in relazione al presente contratto, esprimibile nell'andamento di mercato del valore della polizza index linked, **è a totale carico del Contraente.**

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto al Lloyd Adriatico o fatte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 del codice civile):

- ▶ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto al Lloyd Adriatico, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- ▶ dopo la morte del Contraente;
- ▶ dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto al Lloyd Adriatico di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

articolo 2

Beneficiari

Il Contraente si impegna a versare un unico premio alla stipulazione del contratto. L'ammontare minimo del premio è pari a 2.500 euro.

I mezzi di pagamento ammessi dal Lloyd Adriatico sono i seguenti:

- contante, limitatamente a versamenti sino a 3.098,74 euro (l'utilizzo di contanti per versamenti superiori non è ammesso);
- assegno bancario o circolare NON TRASFERIBILE;
- carta di credito e bancomat se accettati dall'Agenzia;
- bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente all'Agenzia;
- reinvestimento da pre-esistente contratto.

I soli premi successivi al primo possono essere versati anche tramite:

- R.I.D. (Rimessa Interbancaria Diretta), con accredito a favore del Lloyd Adriatico S.p.A.;
- bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente all'Agenzia;
- bollettino di conto corrente postale intestato all'Agenzia.

articolo 3

Premio unico

Il Lloyd Adriatico non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti.

articolo 4

Riscatto

Il contratto è riscattabile, su esplicita richiesta scritta del Contraente, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.

Il valore di riscatto è pari al 98,5% del premio versato al netto dei diritti di emissione moltiplicato per la quotazione delle attività a copertura delle riserve tecniche, pubblicata su "Il Sole 24 Ore", rilevata l'ultimo giorno di quotazione del mese purché tale giorno sia successivo di almeno 5 giorni lavorativi alla data di pervenimento della documentazione di cui all'art. 9 a).

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati, tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore dei titoli posti a copertura delle riserve tecniche, nonché per qualsiasi altro evento non espressamente previsto dalle presenti Condizioni, si fa riferimento a quanto contenuto nei regolamenti dei titoli indicati al successivo articolo 14. I documenti possono essere richiesti al Lloyd Adriatico stesso.

La risoluzione anticipata del contratto può comportare la liquidazione di un valore di riscatto inferiore al premio netto versato.

Il riscatto comporta la risoluzione del contratto.

articolo 5

Opzioni a scadenza

In caso di vita dell'Assicurato a scadenza e in alternativa alla liquidazione del capitale, il Contraente può scegliere di reinvestire il capitale in un altro prodotto assicurativo del ramo vita in vigore all'epoca.

articolo 6

**Conclusioni del contratto -
Decorrenza e scadenza**

Il contratto si considera concluso, a condizione che sia stato pagato il premio, nel momento in cui:

- ▶ il documento di polizza, firmato dalla Compagnia, viene sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato (se persona diversa); oppure
- ▶ a seguito della sottoscrizione della proposta, il Lloyd Adriatico abbia rilasciato al Contraente il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.

La decorrenza e la scadenza sono fissate rispettivamente al 20 dicembre 2004 ed al 4 agosto 2010.

articolo 7

**Revoca della proposta e
recesso dal contratto**

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo il rimborso del premio eventualmente pagato al netto dei diritti. La revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata inviata a: Lloyd Adriatico S.p.A., Ramo Vita, largo Ugo Irneri n. 1, 34123 Trieste.

Il Contraente ed il Lloyd Adriatico S.p.A. hanno inoltre il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il Contraente è informato che il contratto stesso è stato concluso.

Il recesso del Contraente deve essere esercitato mediante lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto inviata al recapito suindicato. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso il Lloyd Adriatico rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrispostole al netto dei diritti di emissione.

La revoca e il recesso hanno l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla proposta e dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Il Contraente può cedere ad altri il contratto. Tale atto diventa efficace solo quando il Lloyd Adriatico registri la variazione con emissione di apposita appendice.

articolo 8

Cessione

Per tutti i pagamenti del Lloyd Adriatico, ad esclusione di quelli previsti in caso di liquidazione della cedola, dovranno essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La documentazione da consegnare è la seguente:

articolo 9

Pagamenti del Lloyd Adriatico

a) in caso di riscatto o di vita dell'Assicurato a scadenza:

- ▶ richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente in caso di riscatto o dal Beneficiario in caso di vita dell'Assicurato a scadenza (formulata preferibilmente sul modulo disponibile presso la rete di vendita del Lloyd Adriatico, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie);
- ▶ copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto o del rappresentante pro tempore se l'avente diritto non è una persona fisica;

b) in caso di premorienza dell'Assicurato:

- ▶ richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno degli stessi (formulata preferibilmente sul modulo disponibile presso la rete di vendita del Lloyd Adriatico, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie);
- ▶ certificato di morte dell'Assicurato;
- ▶ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita del Lloyd Adriatico) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica:
 - le generalità complete di tutti gli eredi (per diritto proprio o in base all'art. 1412 codice civile nell'ipotesi di eredi legittimi premorti all'Assicurato), ancorché rinunciatarî;
 - se esistono eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), le generalità complete dei tutori degli stessi nominati dal Giudice Tutelare;
- e che, in ogni caso, attesti:
 - in caso di successione testamentaria, che il testamento esibito è l'ultimo, che è ritenuto valido ed efficace e che non vi sono opposizioni;
 - in caso di successione legittima, la mancanza di qualsiasi disposizione testamentaria.
- ▶ copia dell'eventuale testamento valido, efficace (cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 codice civile) e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 codice civile);
- ▶ in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare;
- ▶ in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 codice civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l'ulteriore documentazione da produrre.

Le somme dovute dal Lloyd Adriatico saranno liquidate mediante accredito su conto corrente bancario comunicato dell'avente diritto (nel caso si dovranno fornire i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestazione del conto, indirizzo dell'intestatario). In alternativa, il pagamento potrà essere richiesto a mezzo assegno non trasferibile emesso dalla Sede da parte dell'avente diritto ed inviato presso l'indirizzo comunicato da quest'ultimo (assegno per traenza).

In caso di *riscatto o premorienza dell'Assicurato*, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, il Lloyd Adriatico mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dalla data di valorizzazione delle attività poste a copertura delle riserve tecniche fissata rispettivamente a norma dell'art. 4 comma 2 ed art. 1 punto b) delle presenti Condizioni. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell'avente diritto.

In caso di *vita dell'Assicurato a scadenza*, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, il Lloyd Adriatico mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell'avente diritto.

In caso di *liquidazione di cedole*, il Lloyd Adriatico provvederà a corrispondere la prestazione dovuta in base a quanto indicato all'art. 1 punto a) delle presenti Condizioni, dietro presentazione di un documento di riconoscimento da parte del Contraente, entro 30 giorni.

Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).

articolo 10

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

articolo 11

Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

articolo 12

Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario parte in causa.

articolo 13

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato debbono essere esatte e complete.

In particolare il Contraente deve fornire al Lloyd Adriatico tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.

articolo 14

Attività a copertura delle riserve tecniche

Il Lloyd Adriatico, al fine di corrispondere le prestazioni assicurate, investe le riserve tecniche nelle seguenti attività:

- ▶ al fine di consentire il pagamento delle due cedole fisse del 5,20%, e del 3,50% ed il rimborso a scadenza del versamento netto effettuato, nel titolo

obbligazionario "Goldman Sachs 4ago2010 cedola 4,25%" (codice ISIN XS0173290148) emesso da Goldman Sachs, avente sede legale negli USA 85 Broad Street, New York, NY 10004, classificata con rating A+ da Standard & Poor's e Aa2 da Moody's. Per ogni 100 euro di versamento netto effettuato vengono acquistati 95,923 euro di nominale di titolo. Vengono dedicati a copertura delle riserve tecniche, fatto pari a 100 il nominale acquistato, il 27,55% della cedola in scadenza il 04.08.05, il 100% della cedola con scadenza 04.08.06, l'85,85% della cedola con scadenza 04.08.07, il 100% della cedola con scadenza 04.08.10 ed il 100% del mantello del titolo (parte del titolo che consente il rimborso a scadenza del suo valore nominale) che va in scadenza il 04.08.10. Il costo della copertura è pari a 89,53%. Il suddetto investimento prevede un tasso di rendimento effettivo lordo composto del 3,72% ed un tasso nominale annuo del 3,81%.

- ▶ al fine di consentire il pagamento delle tre cedole variabili per gli anni 2008, 2009 e 2010, negli strumenti finanziari derivati "Warrant SX5E & N225" (codici ISIN rispettivamente GB00B03L6C34, GB00B03L6906 e GB00B03L6781), emessi da JP Morgan International Derivatives Ltd (garantita al 100% da JP Morgan Chase Bank, quest'ultima avente sede legale negli USA, 270 Park Avenue, New York, NY 10017, classificata con rating AA- da Standard & Poor's e Aa2 da Moody's ed acquistati ad un prezzo totale di 3,47%.

Il rischio di investimento cui si espone il Contraente mediante l'assunzione di posizioni nel predetto strumento finanziario derivato non comporta alcuna possibilità di perdita in percentuale del versamento netto effettuato essendo la variabilità delle cedole variabili limitata al suo andamento positivo o nullo.

La somma dei prezzi dei titoli sopraccitati, rappresentativa del valore del contratto, viene rilevata mensilmente l'ultimo giorno di quotazione del mese ed è pubblicata giornalmente sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore".

L'ammontare pagabile sottoscrivendo la polizza non è garantito dal Lloyd Adriatico, essendo legato alla solvibilità degli enti emittenti i titoli destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dal Lloyd Adriatico.

L'entità della cedola variabile dipende dall'andamento degli indici azionari DJ Eurostoxx50 e Nikkei225. Il prezzo di tali indici è pubblicato quotidianamente sulle più accreditate testate nazionali e internazionali della stampa specializzata (ad esempio "Il Sole 24 Ore").

La rilevazione degli indici ai fini della determinazione delle relative performances viene effettuata nei seguenti giorni: 7 gennaio 2005, 18, 21 e 22 luglio 2008 e 20, 21 e 22 luglio 2009 e 2010. Se una delle date di rilevazione cade in un giorno in cui il prezzo di riferimento dell'indice non viene pubblicato, la rilevazione viene effettuata, secondo la convenzione Modified Following, il primo giorno in cui sia disponibile il prezzo di riferimento se tale giorno appartiene allo stesso mese, altrimenti la rilevazione viene effettuata l'ultimo giorno del mese della data prevista per la rilevazione. Per qualsiasi evento non espressamente previsto dalle presenti Condizioni, si fa riferimento a quanto contenuto nel regolamento relativo all'emissione dello strumenti finanziari derivati "Warrant SX5E & N225", da parte di JP Morgan International Derivatives Ltd.. I documenti possono essere richiesti al Lloyd Adriatico.

articolo 15

Cessazione o sospensione della rilevazione degli indici



LLOYD ADRIATICO S.P.A.

Italia - 34123 Trieste - Largo Ugo Imeri, 1 - Tel. 040 77811 - Fax 040 7781 311

Capitale Sociale € 60 milioni int. vers. - REA Trieste n. 24824

Reg. Imp. Trieste n. 00104230321 - P. IVA e Cod. fisc. 00104230321

www.lloydadriatico.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato del 20 maggio 1946 (G.U. 5/7/46 n.148).